



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L. R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della predetta L. R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l’utilizzo del sistema



d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del sig. Tiponut Adrian Emil, cittadino rumeno nato a Oradea il 13 gennaio 1974, volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale conseguito in Romania per l'esercizio in Italia dell'attività di installazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, **lettera c)** "impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali", **lettera d)** "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" e **lettera e)** "impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali", del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

VISTO il Certificato di qualificazione professionale, serie L No. 00244289, di Installatore di impianti tecnici sanitari e gas, conseguito presso la SC International Know-How Center S.r.l., con sede ad Oradea, distretto di Bihor, all'esito di un percorso di formazione della durata di 720 ore, svoltosi dal 15 gennaio 2019 al 15 maggio 2019, data di superamento dell'esame finale;

VISTO che il predetto Certificato è stato rilasciato in conformità all'Ordinanza governativa (O.G.) n. 129 dell'anno 2020, riguardante la formazione professionale degli adulti;

CONSIDERATO che i certificati di qualifica rilasciati secondo l'ordinanza del Governo n. 129/2000, con le successive modifiche ed integrazioni, sono conformi all'art. 3, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2005/36/CE e sanciscono, quindi, una formazione regolamentata;

VISTO il Supplemento descrittivo allegato al Certificato di qualificazione professionale, Serie L No. 00244289 e, in particolare, i relativi punti nn. 4 e 9, recanti, rispettivamente, il "Livello di qualificazione certificato" e le "Competenze professionali acquisite";



VISTO il Diploma Serie D n. 18579 rilasciato dal Liceo Industriale N. 3 di Oradea, distretto di Bihor, che attesta che l'interessato ha assolto all'obbligo di istruzione di dieci anni;

RITENUTO che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, quale condizione per l'accesso al programma della formazione professionale, è stato comprovato mediante esibizione del summenzionato Diploma;

VISTA la mancata esibizione da parte dell'interessato del Certificato dell'Autorità competente dello Stato membro di origine (ossia dello Stato dove la qualifica professionale è stata conseguita) che attesti l'accesso all'esercizio delle professioni di cui è stato chiesto il riconoscimento e la necessità di acquisire tali informazioni dagli Organismi competenti per la Romania, consultabili tramite l'Internet Market Information ("IMI") della Commissione europea;

CONSIDERATE le informazioni acquisite dalle Autorità competenti per la Romania, interpellate tramite IMI, da cui risulta che *i)* il Certificato di qualifica professionale conseguito dal sig. TIPONUT Adrian-Emil "attesta che l'interessato può esercitare la professione di installatore di impianti sanitari e a gas" e "dà accesso alla professione "Architetti e altri professionisti delle costruzioni – Idraulico"; *ii)* "al fine di svolgere attività (progettazione, sviluppo, esercizio) nel settore del gas naturale, una persona deve essere autorizzata dall'Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) come installatore di gas naturale [...] dopo avere superato un esame organizzato dall'ANRE conformemente alle disposizioni del suddetto regolamento" e che l'interessato "non è autorizzato dall'ANRE a svolgere attività nel settore del gas naturale in Romania".

RITENUTO che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda diretta al riconoscimento della qualifica professionale di Installatore di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, **lettera e)** del D.M. 22 gennaio 2008, per mancato possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dall'ANRE;

TENUTO CONTO, al riguardo, della deliberazione assunta dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 settembre 2020, sentiti i rappresentanti di categoria, secondo cui i titoli di formazione



regolamentata e di qualifica professionale conseguiti in Romania, riferiti a corsi della durata di 720 ore, in parte analogo a quello prodotto dall'interessato, non sono idonei a consentire in Italia l'esercizio della professione di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di "Installazione e manutenzione di impianti", di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in quanto non è stata documentata l'autorizzazione ANRE, necessaria in Romania per essere abilitati all'esercizio autonomo della professione di installatore di impianti a gas, in qualità di Responsabile Tecnico di impresa di settore e per poter quindi lavorare senza la supervisione di un Professionista, abilitato ANRE;

RITENUTO che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda diretta al riconoscimento della qualifica professionale di Installatore di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, **lettera c)** del D.M. 22 gennaio 2008 per mancanza dei requisiti minimi, non avendo l'interessato comprovato una formazione ovvero una esperienza professionale rilevante per lo specifico settore di riferimento;

PREMESSO che sussistono, per le ragioni di seguito chiarite, i soli presupposti per accogliere la domanda diretta al riconoscimento della qualifica professionale di Installatore di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, **lettera d)**, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

TENUTO CONTO che la richiamata Conferenza di servizi, all'esito della riunione del 9 settembre 2020, sentiti i rappresentanti di categoria, aveva, altresì, ritenuto i titoli di formazione regolamentata e di qualifica professionale conseguiti in Romania, riferiti ai corsi della durata di 720 ore, in parte analogo a quello prodotto dall'interessato, idonei a consentire in Italia l'esercizio della professione di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, lettera d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, *subordinatamente* al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;



CONSIDERATO che la predetta misura compensativa si riteneva necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “*materie sostanzialmente diverse*” (articolo 22, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 206/2007), cioè materie “la cui conoscenza, le abilità e le competenze acquisite, sono essenziali per l’esercizio della professione, e in relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante (articolo 14, paragrafo 4, della Direttiva 2006/35/CE)”

CONSIDERATO che l’interessato ha documentato di avere maturato una esperienza professionale in Romania, come lavoratore dipendente con qualifica di “Installatore di impianti sanitari”, per un periodo pari all’incirca a 6 anni e 10 mesi, di cui almeno 4 anni e 1 mese in data antecedente al conseguimento del Certificato di qualifica professionale e di cui almeno 2 anni e 9 mesi in data successiva al conseguimento del predetto Certificato di qualifica professionale;

CONSIDERATO, altresì, che l’interessato ha documentato di avere maturato una esperienza professionale come lavoratore dipendente, con qualifica di “Operaio P.T.”, presso una impresa italiana di settore abilitata, tra l’altro, all’esercizio dell’attività di installazione degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, dal 28 novembre 2006 al 31 ottobre 2009, per un periodo complessivo di 2 anni, 11 mesi e 2 giorni;

RITENUTO, pertanto, di potersi discostare dalla determinazione, sul punto, assunta dalla Conferenza di servizi, sopra richiamata, e di poter procedere al riconoscimento della qualifica professionale di Installatore di impianti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d), del più volte citato D.M. 37/2008 senza necessità di misure compensative – in applicazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE – valutando favorevolmente quale “verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze” la congrua esperienza pluriennale maturata dall’interessato, ora in Romania ora in Italia;

VISTA la nota protocollo MISE n. 301191 del 7 ottobre 2022, con cui la presente Amministrazione ha comunicato all’interessato, a norma dell’articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento era accoglibile



limitatamente all'esercizio in Italia dell'attività di "Installatore di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" (articolo 1, comma 2, lettera d), del D.M. 37/2008), e non anche per le diverse attività di "Installatore di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (articolo 1, comma 2, lettera e), del D.M. 37/2008) e di "Installatore di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (articolo 1, comma 2, lettera c), del D.M. 37/2008);

CONSIDERATO che l'interessato ha dichiarato che non vi sono ulteriori informazioni o documenti che possono essere forniti;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 26 maggio 2022 tramite bonifico bancario, eseguito dalla Banca popolare di Sondrio alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

1. Al Sig. TIPONUT Adrian-Emil, cittadino rumeno nato a Oradea il 13 gennaio 1974 il 7 maggio 1980, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 206/2007 e ss.mm.ii., è riconosciuto il titolo di qualifica professionale, citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti di al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, articolo 1, comma 2, lettera d) *impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie*, senza necessità di misure compensative per le motivazioni indicate in preambolo.

2. Per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. TIPONUT Adrian-Emil è, invece, respinta la domanda di riconoscimento della qualifica professionale estera per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, articolo 1, comma 2, lettera c) *impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere*



di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali, lettera e) “impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali”.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO